**GUINEA**

INDICAZIONI GENERALI

L'Accordo bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Guinea in materia di agevolazione degli investimenti di capitali del 20/02/1964, tuttora in vigore tra i due paesi, garantisce il godimento della capacità giuridica delle persone fisiche e giuridiche italiane in Guinea. Anche nella prassi giudiziaria non risultano procedimenti in sede civile o amministrativa nei quali siano contestate o dibattute questioni attinenti la sussistenza o meno della titolarità in capo a persone fisiche o giuridiche italiani operanti in Guinea della capacità giuridica.

ACCORDI IN VIGORE:

* ACCORDO PER AGEVOLARE GLI INVESTIMENTI DI CAPITALI (firmato a Roma il 20.02.1964, in vigore dal 20.02.1964)

<http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>